

Allegato "C" all'atto N. 18434/11692 di Repertorio

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede legale nel Comune di Torrazza Coste (PV), sede secondaria in Comune di Casteggio (PV) la società cooperativa per azioni denominata:

"DISTRETTO "del VINO di qualità dell'Oltrepò Pavese" società cooperativa per azioni"

L'Organo amministrativo è competente a deliberare il trasferimento della sede legale e secondaria nell'ambito del territorio comunale, istituire e sopprimere agenzie e rappresentanze anche altrove sia in Italia sia all'estero.

L'assemblea è competente a deliberare il trasferimento della sede legale in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione delle sedi secondarie.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31-12-2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha finalità mutualistiche, senza fini di lucro e si propone di offrire ai propri soci produttori vitivinicoli di qualità e/o di denominazione nel territorio dell'Oltrepò Pavese, vantaggi anche economici e di immagine sostenendoli attraverso l'attività di informazione, di formazione e promozione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità della produzione vitivinicola, disciplinato dalla cooperativa ai fini della commercializzazione nazionale e internazionale.

Si propone altresì di promuovere un processo di aggregazione dei produttori vitivinicoli dell'Oltrepò per standard qualitativi sempre più elevati anche per tipologie predeterminate, che abbiano leggibilità sia a livello locale e nazionale ma anche a livello internazionale.

Art. 4 - Oggetto sociale

Lo scopo mutualistico e senza finalità di lucro della Cooperativa verrà perseguito con riferimento al dettato della Legge Regionale Lombardia n. 1/2007, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei soci provenienti dal territorio dell'Oltrepò pavese sui mercati nazionali ed esteri, anche con la promozione di singole marche, vitigni, o prodotti che possano svolgere un ruolo di faro e di attrazione verso i prodotti dei soci; promozione e valorizzazione dello stesso territorio delle predette produzioni anche attraverso iniziative a carattere turistico, agri-turistico e del miglioramento paesaggistico-

ambientale;

b) contributo ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato e marketing anche a livello internazionale;

c) valorizzazione dell'imbottigliamento del vino all'origine, quale strumento di acquisizione del valore aggiunto derivante dalle fasi successive alla coltivazione della vite e alla produzione delle uve e dei vini e quale strumento di tutela dei territori a particolare vocazione viticola, specialmente collinari o semi aridi, di specifico interesse socio-economico e culturale;

d) divulgazione delle informazioni tecniche, economiche, organizzative o normative, sia tra i soci sia negli ambienti esterni, che possono interagire con l'attività di imbottigliamento dei vini d'origine. Attività di orientamento e comunicazione, in ogni forma e modo, ivi compresa la descrizione di stili di vita e qualità di ambiente collegabili con i prodotti dei soci;

e) promozione dell'attività di sviluppo dei soci produttori con particolare attenzione ai soci produttori operanti in zone svantaggiate, al fine di ricondurre tutti i soci della cooperativa a livelli di standard qualitativi conformi all'eccellenza dei prodotti dei soci sul mercato;

f) promozione di azioni e programmi destinati prioritariamente allo sviluppo dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, nonché di servizi di sviluppo aziendale, anche a carattere logistico, alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai crediti ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti al risparmio energetico e allo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;

g) determinazione e/o indirizzo di disciplinari di produzione e altre forme di controllo di qualità anche più restrittive di quelle vigenti.

Potrà inoltre svolgere attività di:

h) presentazione di domande di agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla Regione, nonché l'effettuazione degli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;

i) partecipazione a bandi per progetti di ricerca e innovazione finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie europee, pubbliche o private, in forma sia individuale sia associata con altre imprese, Enti, Università, Centri di ricerca, distretti o altre iniziative di filiera;

j) la stipula di apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed intermediari finanziari vigilati;

k) l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo di cui all'articolo 5, comma

5, lettera b) della l.r. 1/2007;

l) la promozione di iniziative per la riconversione e la crescita produttiva ed occupazionale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili;

m) la programmazione, il coordinamento e l'integrazione degli interventi nell'ambito territoriale individuato.

Potrà inoltre:

n) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;

o) sostenere la riorganizzazione delle filiere produttive agroalimentari, ai fini di un incremento della competitività;

p) favorire il coordinamento delle politiche urbanistiche, ambientali, della viabilità, delle politiche sociali e di formazione, ecc. a supporto delle attività di sviluppo distrettuali;

q) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del sistema distrettuale;

r) contribuire al mantenimento dell'ambiente e delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la valorizzazione della multifunzionalità dell'agricoltura.

s) promuovere la diffusione e conoscenza dei marchi di qualità riconosciuti;

t) sviluppare la competitività e la penetrazione sui mercati esteri;

u) fungere da collettore delle risorse anche tramite l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici a favore degli associati

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la prestazione di garanzie reali e personali a favore dei terzi, la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente; potrà integrare la propria attività con quella di altri Enti, cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi e associazioni che hanno scopi compatibili; potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, italiane o estere, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, allo scopo di stabilire investimenti e non di collocamento sul

mercato; tali attività dovranno tuttavia avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con la esclusione di qualsiasi attività che la legge riserva a società che abbiano determinati requisiti e specifiche autorizzazioni e siano iscritte in appositi albi o elenchi, e il tutto non nei confronti del pubblico.

Art.5

La Cooperativa potrà emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 CC.

Titolo III

SOCI COOPERATORI - SOCI SOVVENTORI

Art. 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i produttori vitivinicoli, che siano imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) ai sensi art. 2135 c.c. o persone giuridiche che abbiano il requisito di società agricola (scopo esclusivo l'attività di cui all'art.2135 c.c.), la cui sede aziendale e di trasformazione sia ubicata nel territorio dell'Oltrepò Pavese, che siano interessati a usufruire dei servizi della Cooperativa e che intendono fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali e che si impegnino a rispettare i disciplinari di qualità e di produzione fissati dalla denominazione e/o integrati dalla Cooperativa.

Inoltre il socio cooperatore deve soddisfare contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- avere una significativa disponibilità del proprio prodotto e quindi essere orientato al mercato;
- commercializzare una parte apprezzabile del proprio prodotto disponibile in etichetta, anche tramite società controllate;
- produrre in Oltrepò Pavese.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2527, 1° comma, cod. civ., potranno essere soci anche coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa e fermo restando comunque e in ogni caso il diritto dei soci di svolgere singolarmente tutte le attività dirette alla promozione e valorizzazione dei propri prodotti anche vitivinicoli.

Art. 7 - Categorie di Soci cooperatori speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci cooperatori ("i Soci cooperatori speciali") ai sensi dell'art. 2527, 3 comma, cod. civ.

Il numero dei soci ammessi alla categoria di Soci cooperatori speciali non potrà superare un terzo del numero totale dei

Soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo i soci che abbiano i requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto ma non i requisiti dei disciplinari di qualità e di produzione fissati dalla Cooperativa e che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa con un interesse specifico alla formazione attraverso l'attività della Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale nei limiti di legge è fissata dall'Organo amministrativo al momento della ammissione ed è collegata al raggiungimento dei requisiti fissati dai disciplinari di qualità e di produzione stabiliti dalla Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria del Soci cooperatori speciali ha diritto al voto nelle assemblee solo nella deliberazioni relativa alla approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis cod. civ.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente Statuto, i Soci cooperatori speciali possono recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno sei mesi.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto speciale; con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto, anche il mancato adeguamento agli standard produttivi entro i termini o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità della sua partecipazione alla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo con deliberazione motivata anche prima della scadenza del periodo di inserimento o di formazione fissato al momento della sua emissione.

Al termine del periodo fissato per l'inserimento e la formazione, salvi i casi di esclusione o di recesso, il Socio cooperatore speciale entrerà a far parte a tutti gli effetti dei Soci cooperatori e potrà godere pertanto degli stessi diritti agli stessi spettanti.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Ai Soci cooperatori speciali, per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni e la

disciplina prevista per i Soci cooperatori.

Art. 8 - Soci sovventori

Sono ammessi, ancorché non aventi i requisiti indicati nell'articolo 6, quali soci sovventori, imprese, Enti o altri organismi in qualsiasi forma costituiti, che condividano i fini, i metodi e i programmi della Cooperativa, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative, e che dichiarino di voler partecipare ai programmi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione, potenziamento aziendale a disposizione dei soci per il raggiungimento dello scopo sociale.

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di EURO 100,00 (cento/00). Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di n. 10 (dieci) azioni.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione dell'Organo amministrativo. In caso di mancata autorizzazione del soggetto che intende acquistare i titoli, l'Organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito, e in mancanza, il socio sarà libero di trasferire a chiunque.

Il Socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun Socio sovventore spetta un voto. In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, il tutto nel rispetto del limite legale fissato dall'art.2536, 2° comma c.c.. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai Soci sovventori sarà

ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I Soci sovventori hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci nelle assemblee.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori della Cooperativa, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai Soci cooperatori.

I Soci sovventori hanno diritto di recedere liberamente dalla Cooperativa, con un preavviso di 6 mesi. Il recesso ha effetto dopo 6 mesi dalla comunicazione con riguardo al rapporto sociale, mentre ha effetto alla chiusura dell'esercizio in corso alla data di efficacia del recesso.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione previsti per i Soci cooperatori.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;

- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nel precedente punto a) relativo alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità e i poteri della persona che sottoscrive la domanda;

c) se trattasi di socio Sovventore oltre a quanto indicato nei precedenti punti a) e b) anche il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del decorso del quale non è ammesso il suo recesso.

L'Organo amministrativo è competente a decidere sulle domande di ammissione.

In caso di ammissione, la relativa deliberazione deve essere

comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio di ogni esercizio, o nella nota integrativa, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

art.10 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione.

Le azioni dei soci non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari o essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione degli amministratori, così come previsto dall'art.2530 c.c., il socio che intende trasferire anche in parte le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione. L'importo della tassa di ammissione non è restituibile anche in caso di recesso;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del disciplinare di qualità e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non recedere fino a che sussistano pendenze e/o obblighi

vincolativi conseguenti ad impegni assunti in forza di finanziamenti pubblici dei quali abbia anche esso beneficiato;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

Fermo restando quanto previsto alla lettera c), il socio è libero in ogni caso di partecipare o meno alle domande di aiuti o contributi pubblici o alle altre iniziative decise dalla Cooperativa che determinino oneri e/o impegni e/o obblighi vincolativi suscettibili di impedire il suo diritto di recesso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. alla Cooperativa.

Titolo IV

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, o ammissione a procedura concorsuale, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo il caso di impedimento al recesso di cui al precedente art. 11, lettera c), il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Cooperativa.

Non possono tuttavia recedere i soci quando la società abbia impegnative in atto alle quali essi hanno partecipato, e per tutta la durata di tali impegnative. E' tuttavia in facoltà del consiglio di amministrazione di ammettere il recesso in qualunque tempo, purché le azioni del socio recedente e i relativi impegni siano sottoscritte da altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Recedono di diritto i soci che cessino di possedere i requisiti di cui all'art. 6.

La comunicazione del recesso dovrà essere spedita con raccomandata a.r. alla Cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 36.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno 3 mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo e deve essere approvata dall'assemblea., oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal disciplinare di qualità o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che sia dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o ammesso ad altra procedura concorsuale o posto in liquidazione volontaria o giudiziale;

f) che venga condannato a pena detentiva senza condizionale con sentenza penale passata in giudicato;

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 15 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni motivate assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

L'impugnazione delle menzionate delibere è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno e integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei soci.

Art. 16 - Liquidazione della quota

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, comma 5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato; non comprende inoltre la tassa di ammissione che non è rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

Art. 17 - Morte del socio persona fisica

In caso di morte di un socio, gli eredi o legatari del socio defunto qualora non proseguano l'attività di impresa del socio hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, codice civile.

Gli eredi provvisti di tutti i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza dei requisiti, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 18 - Scioglimento del socio persona giuridica

In caso di scioglimento e cancellazione del socio persona giuridica le azioni sociali vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al precedente art. 16. In caso di richiesta di rimborso il richiedente dovrà allegare alla richiesta il documento attestante lo scioglimento o la estinzione della società e il titolo in forza del quale il richiedente possa pretendere legittimamente il rimborso.

La stessa procedura vale in caso di ammissione o sottoposizione della socio persona giuridica ad una procedura concorsuale o alla procedura di liquidazione volontaria o giudiziale.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14 lettere b) c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento di una penale secondo quanto stabilito nel regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove prevista da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a titolo di rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Titolo V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 - Azioni di Partecipazione Cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate

allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive, e devono contenere oltre alle indicazioni previste dall'art. 2354 C.C. la denominazione di "azioni di partecipazione a cooperativa".

Il valore di ciascuna azione è di EURO 100,00.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, **in opzione** ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che determinerà:

- a) l'importo complessivo della emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) l'eventuale durata minima del rapporto sociale, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla Assemblea;
- c) i criteri per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei Soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 - Assemblea speciale

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo

amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 22 - Recesso

Ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 23 - Capitale Sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Titolo VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

i) dai conferimenti effettuati dai soci (Soci cooperatori e Soci cooperatori speciali), rappresentati da azioni del valore nominale di € 100 ciascuna. Ciascun socio deve sottoscrivere almeno 3 azioni. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente, per il 50% all'atto della sottoscrizione e il residuo 50% secondo quanto stabilito dall'Organo amministrativo;

ii) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

iii) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera a) ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio - Utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del codice civile.

Oltre a quanto disposto dalle norme del codice civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, nella sede della Cooperativa durante i quindici giorni antecedenti l'assemblea per la approvazione del bilancio di esercizio e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci, affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile destinandolo come segue:

- a) per una quota non inferiore a 30% a riserva legale indivisibile;
- b) per una quota pari all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e allo sviluppo del fondo mutualistico della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59 e successive eventuali modifiche;
- c) per una quota, nella misura consentita dall'art. 7 della Legge 31.01.1992 n. 59 e successive eventuali modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
- d) per una quota in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente, ad eventuali dividendi;
- e) per una quota a riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari ai soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 - Ristorno

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VII

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se nominato;
- d) il revisore, se nominato.

Art. 28 - Assemblee dei soci: compiti e poteri

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare per :

- a) approvare il bilancio di esercizio deliberando sulla destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale, del/dei revisore/i.
- c) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- d) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 8;
- e) delibera sulla emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- f) approva previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e dell'organo di revisione contabile;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria ha invece competenza per deliberare

sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari motivi, entro 180 giorni, come previsto dall'art. 2364 cod. civ.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo. In tal caso l'Assemblea deve aver luogo senza ritardo e comunque entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo di posta raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e affissa presso la sede legale della Cooperativa, in modo tale che tutti i soci possano essere informati almeno quindici giorni prima della adunanza. Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa ugualmente regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

Tuttavia, in tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quando si debba deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa. In tale ultimo caso l'Assemblea per essere valida dovrà essere costituita tanto in prima che in seconda convocazione almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relativa

dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di amministrazione o da un socio designato dalla assemblea che provvede a nominare anche un segretario, che può essere anche un non socio, e due scrutatori, anche non soci, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 31 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio appartenente alla medesima categoria di soci, che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 codice civile.

Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 membri.

In caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro un Presidente e uno o più Vice - Presidenti autorizzati a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinato dall'assemblea ordinaria che li elegge.

Possono essere nominati amministratori solo le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel libro soci e che siano in regola con il versamento delle azioni sottoscritte, ovvero le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, il tutto ai sensi dell'art.2542 c.c., e possono essere anche essere nominati non soci come amministratori.

Possono essere nominati amministratori sia i Soci cooperatori che i Soci Sovventori. La maggioranza degli amministratori in carica deve tuttavia essere costituita da Soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dalla assemblea ordinaria; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal regolamento interno.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare, per qualsiasi ragione o causa, uno o più amministratori, in caso di permanenza della maggioranza del Consiglio, quelli rimasti in carica provvedono a convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione. In caso in cui vengano meno più amministratori tali da costituire la maggioranza dei membri in carica ovvero tutti i membri del Consiglio, la convocazione dell'assemblea ai fini della nomina del nuovo consiglio è di competenza del Collegio sindacale che vi deve provvedere con urgenza, e in mancanza del Collegio sindacale, dai consiglieri rimasti in carica.

Art. 33 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea per legge o in forza del presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché il compenso.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento delle gestione e sulla sua prevedibili evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate, ove esistenti.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è di competenza del Presidente che deve fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza e audio-videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 35 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo Amministrativo o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al o ai Vice Presidenti.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 - Organo di Controllo

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge ai sensi e per gli effetti dell'art.2543 c.c. o per volontà dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da un società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'Organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3, codice civile, l'Assemblea potrà deliberare di affidare il controllo contabile al collegio sindacale.

Titolo VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal "Comitato di Indirizzo" del Distretto Agroalimentare del vino dell'Oltrepò Pavese così come previsto dalla tipologia del "Distretto di tipo Duale" da

scegliere tra i rappresentanti delle OO.SS. sindacali agricole Confagricoltura Pavia, Coldiretti Pavia e CIA Pavia, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società degli arbitri nominati.

Il collegio arbitrale procede in via rituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro 90 giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

Se il collegio arbitrale ammette mezzi di prova o dispone consulenze, il termine si intende prorogato automaticamente e scade il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatori del pubblico ministero.

Titolo IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, 4 comma, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I requisiti mutualistici, di seguito riepilogati, previsti dall'art. 2514 codice civile, sono inderogabili per le Cooperative a mutualità prevalente e devono di fatto essere

osservati:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerazione gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 cod. civ. si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

Firmato:

Carlo Giorgi Vimercati di Vistarino

Maria Antonella Cribellati

Ettore Cribellati

Margherita Odero

Scarani Luigi

Patrizia Torti

Elisabetta Dacarro

Bisi Emilio

Giovanna Maria Enrica Rosa Brazzola

Caterina Savina Anna Maria Brazzola

Maria Teresa Quaquarelli

Carlo Padroggi

Sara Padroggi

Stefania Padroggi

Cristian Calatroni

Claudio Giorgi

Perego Giorgio Emilio Pietro

Stocco Davide

Claudio Cesare Guerci

Andrea Buscaglia

Davide Calvi

Antonio Pernice

Luca Bellani

Fabiano Giorgi

Monica Di Giorgi Notaio (sigillo).